

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANZARO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

SCUGLIA Michelangelo, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 26.01.1993 e residente in Martirano Lombardo (CZ), Via Kennedy n. 28, C.F.: SCGMHL93A26I874Y, ed elettivamente domiciliato in S. Mango d'Aquino (CZ), Viale Olimpico n. 4, presso lo studio dell'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it)

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Catanzaro, Via Cosenza n. 31, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore n. 34, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E CONTRO

- **i docenti iscritti nella prima fascia GPS** (graduatoria provinciale per le supplenze) della provincia di Catanzaro per la classe di concorso B019 valida per gli anni scolastici 2020/2022;

- **i docenti iscritti nella seconda fascia delle G.I.** (graduatorie di istituto) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro per la classe di concorso B019 valida per gli anni scolastici 2020/2022;

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento del ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Catanzaro per la classe di concorso B019 "*Laboratori di servizi di ricettività alberghiera*".

^^^^

FATTO

Il ricorrente, sig. Scuglia Michelangelo, è in possesso del Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Alberghieri "*L. Einaudi*" di Lamezia Terme (*cfr all. n. 3*), nonché -



secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017- dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti presso l'Università Telematica “Pegaso”, come da certificazione allegata (*cfr. all. n. 4*). Il ricorrente, dunque, possiede i titoli che l'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 equipara all'abilitazione.

Senonché il MIUR, con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 -senza tener conto della predetta disposizione normativa- consentiva l'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3, comma 6), escludendo illegittimamente il sig. Scuglia.

Cosicché egli risulta inserito in seconda fascia delle GPS nella posizione n. 96 con il punteggio di 12,00, e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto (*cfr. all. n. 5*) nell'Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro per la classe di concorso B019 “*Laboratori di servizi di ricettività alberghiera*”.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,*



eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^^^^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” il Ministero dell'Istruzione costituiva in ciascuna provincia le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (art. 3, comma 1), nonché disciplinava l'utilizzo delle graduatorie di istituto da parte del Dirigente Scolastico (art. 11), entrambe finalizzate all'attribuzione di supplenze annuali e temporanee.

Palese è l'illegittimità dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui non consente al ricorrente, sig. Scuglia Michelangelo -in possesso dei titoli idonei abilitanti- l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto si pone in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale



docente. Nella specie, mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 “*Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*” è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015.

A seguito di tale novella il legislatore stabilisce una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso è stato previsto, in alternativa allo specifico titolo di abilitazione, il conseguimento dei 24 CFU unitamente al titolo di studio coerente con la classe di concorso vigente alla data di indizione del concorso.**

Così l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 59 del 2017 recita: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolari, aggiuntiva o extracurricolari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*”.



In sintesi, il legislatore equipara l'abilitazione al possesso del titolo previsto per la classe di concorso unitamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.

In questo quadro la condotta del Ministero, che non ha consentito al ricorrente di inserirsi nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I., appare illegittima, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione specifica all'insegnamento mentre il legislatore, con la disposizione normativa di cui all'art. 5 D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione con il conseguimento dei 24 CFU, spendibile anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto.

Infatti, per effetto della richiamata normativa, l'inserimento nella fascia relativa ai soggetti abilitati dovrebbe avvenire in base ad un logico ragionamento:

- i 24 CFU rappresentano, in base alle richiamate norme (L. n. 107/2015, D.Lgs. n. 59/2017) il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento degli abilitati;
- alcuni docenti (come l'odierno ricorrente) hanno aggiunto al titolo posseduto (coerente con la classe di concorso di insegnamento) i 24 crediti formativi universitari;
- dunque, tali docenti possiedono un titolo abilitante, in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure *“riservate agli abilitati”*;
- al pari della possibilità (riconosciuta dalla legge) di accedere al concorso per abilitati, a tali docenti deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alle graduatorie.

Il ricorrente, quale insegnante tecnico-pratico, dispone di titolo (coerente con la classe di concorso -B019- di cui alla tabella B del



DPR n. 19/2016) abilitante all'insegnamento (costituito dal possesso **congiunto** del diploma di tecnico dei servizi turistici e dei 24 CFU) ed ha, dunque, diritto ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 03.05.1999 n. 124 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, poiché vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

In particolare, *“il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.*

E' lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu.

Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli (cfr. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 21.01.2020 n. 107).

Nel medesimo alveo giurisprudenziale ***il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro-***, come altri Giudici del Lavoro (cfr., *ex multis*, Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021) ha disapplicato l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 consentendo



l'inserimento in I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. ai docenti laureati muniti del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso unitamente ai 24 CFU (*cfr. Trib. Messina, Sez. Lavoro, ordinanza del 22.12.2020, R.G. n. 3562/2020*) e seguendo la medesima scia **con ordinanza n. 3810 del 18.02.2021 (R.G. n. 4884/2020) ha consentito ad un ITP (munito di diploma corrispondente alla classe di concorso + i 24 CFU) l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. e ha sancito che:** *“il diploma di geometra (...) costituisce titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e che, pertanto, il possesso del predetto titolo e dei 24 CFU (...) gli attribuisce il diritto di essere inserito in I fascia delle graduatorie provinciali e in II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 dell'USR Sicilia-Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina”.*

^^^^

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (*cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007*); il MIUR, mediante il D.M. 30.01.1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso.

Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d.



“abilitazione all’insegnamento”, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che sono sprovvisti del titolo di abilitazione. Ciò conferma che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione (*cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav., sentenza n. 425/2019*).

Alla luce della normativa primaria, dei principi costituzionali e del diritto eurocomunitario, si chiede all’occorrenza la disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’U.S.R. Calabria – A.T.P. di Catanzaro qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell’U.S.R. Calabria – A.T.P. di Catanzaro.

Infatti, ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell’inserimento “*pleno iure*” del ricorrente nella competente fascia delle GPS e



delle G.I. sarebbero scavalcate nelle graduatorie e nel punteggio. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito



dell'U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Scuglia Michelangelo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Calabria – A.T.P. di Catanzaro;

- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di tecnico dei servizi turistici congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alla classe di concorso B019 e, per l'effetto, ordinare al MIUR – U.S.R. Calabria – A.T.P. di Catanzaro di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso B019, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

- Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.



Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del CU, ridotto alla metà, per € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.
- 2) domanda inserimento GPS, prot. n. 1853093 del 04.08.2020;
- 3) diploma di tecnico dei servizi turistici conseguito presso l'Istituto "*L. Einaudi*" di Lamezia Terme in data 08.07.2013;
- 4) certificato dei 24 CFU conseguiti in data 03.08.2020 presso l'Università Telematica "*Pegaso*";
- 5) visura dati graduatorie del ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 20.07.2021

-avv. Mario Chieffallo-

